

Spett. Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema
UOD Valutazioni ambientali
uod.500606@pec.regione.campania.it

Comune di Castel Volturno
ecologia@pec.comune.castelvoturno.ce.it

Provincia di Caserta
Settore Risorse Idriche e tutela del Suolo
risorseidriche.protezionecivile@pec.provincia.caserta.it

Regione Campania
UOD 13 Autorizzazione Ambientale Rifiuti Caserta STAP Ecologia
uod.500613@pec.regione.campania.it

ASL Distretto 23
uopc.mondragone@pec.aslcampania.it

A.R.P.A.C. – Dipartimento Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.autoritalgv.it

Oggetto: D. Lgs. 152/06 - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale acquisita al protocollo al n. 239133 del 31.3.2017 presentata dalla società New Ecology s.r.l.s. con sede legale in Castel Volturno (CE) - P.IVA 03986460610 CUP 8049 - impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Castel Volturno (CE) alla via Occidentale Conferenza dei servizi - Trasmissione del verbale della seduta del 21/09/2017 (ricevuto in data 27/09/2017).

Chiarimenti e integrazioni.

In riferimento all'oggetto la sottoscrittente Società New Ecology s.r.l.s. con sede legale in Castel Volturno (CE) - P.IVA 03986460610 CUP 8049, nel merito della nota della Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema UOD Valutazioni ambientali, **chiarisce** e, dove necessario, **integra** quanto segue:

CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DELL'UOD 13

- 1) **Si integra** con nuovo contratto di locazione (Allegato A alla presente);
- 2) **Si Integra** quadro riepilogativo delle emissioni convogliate e diffuse di cui all'Allegato 1.d della D.G.R.C. 386/2016 e con Relazione Emissioni in atmosfera integrativa e planimetria punti di emissione (INT-PE) (Allegato B alla presente);
- 3) **Si integra** planimetria scala 1:200 riportante il layout, i sistemi di captazione, le canalizzazioni, i sistemi di abbattimenti ed i punti di emissioni numerati in ordine

crescente con legenda, che sostituisce la tavola progettuale di riferimento al ciclo delle acque (01_INT-AC) (Allegato C alla presente);

- 4) **Si chiarisce** che gli scarichi relativi alle acque di prima pioggia non saranno convogliati in pubblica fognatura ma nel corpo idrico ricettore FOSSO CARAMONE;
- 5) **Si chiarisce** che non deve essere richiesto alcuna Concessione/parere/nulla osta allo scarico, rilasciato dall'autorità competente addetta alla gestione del corpo idrico ma Autorizzazione da parte del Comune di Castel Volturno in relazione all'art. 124 comma 7 del D. Lgs. 152/2006. **Si precisa**, altresì, che tale Autorizzazione è stata richiesta all'Ufficio Ecologia del Comune di Castel Volturno con nota prot. n. 8420 del 16/02/2017;
- 6) **Si chiarisce** che nel Comune di Castel Volturno vige il "Perimetro Urbano", adottato dal Consiglio Comunale nell'anno 1972 con Delibera n. 231, in applicazione del combinato disposto dell'art.17 della Legge n. 765/67, come si evince anche dal Certificato di Destinazione Urbanistica (rilasciato in data 19/10/2017), e pertanto, non sono presenti le Norme Tecniche di Attuazione;
- 7) **Si chiarisce** che l'estratto della planimetria catastale era già presente nei documenti progettuali ed esattamente nella tavola 4;
- 8) **Si integra** planimetria e particolari in scala 1:500 riportante il sistema antincendio (02_INT-AI) (Allegato D alla presente). Si rappresenta, come già evidenziato e verbalizzato nella CdS del 26/07/2017, che l'impianto de quo non è soggetto a Certificato di Prevenzione Incendi così come previsto dal DPR 151/2011;
- 9) **Si integra** autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art.15 della Legge n.183 del 12.11.2011 del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino (Allegato E alla presente).

CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DELL'UOD 6

In riferimento a quanto richiesto dall'UOD 6 di valutare la possibilità di utilizzo di barriere antirumore vegetate con specie autoctone, in aggiunta alla barriera vegetata già prevista nello Studio di Impatto Ambientale, verrà realizzata un'ulteriore barriera antirumore vegetata, che fungerà anche da barriera antivento contenendo ulteriormente le emissioni polverose da parte del vento, con una specie che seppur considerata autoctona relitta (cipresso italiano), rappresenta la migliore soluzione a tale richiesta. Pertanto, **si integra** con planimetria integrativa barriera fonoassorbente (antirumore) (03_INT-BF) (Allegato F alla presente) dove viene descritta la specie con le sue caratteristiche, nonché rappresentato il dettaglio con schemi di sezione e prospetto.

CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RELATIVE AL PARERE TECNICO N. 62/BS/17 DELL'ARPAC - DIPARTIMENTO DI CASERTA

In riferimento al PARERE TECNICO N. 62/BS/17 dell'ARPAC – Dipartimento di Caserta, la sottoscrittente Società New Ecology s.r.l.s. con sede legale in Castel Volturno (CE) - P.IVA 03986460610 CUP 8049, nel merito del succitato parere tecnico, **chiarisce** e, dove necessario, **integra** quanto segue:

PREMESSO CHE

- il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Castel Volturno, prot. n. 109 del 27/12/2012, agli atti della scrivente Agenzia SI RIFERISCE AD UNA SOCIETA' DIVERSA DALLA NEW ECOLOGY S.R.L.S., si rappresenta che la Società New Ecology s.r.l.s. è stata costituita in data 01/07/2014, come si evince dal Certificato Camerale allegato (Allegato D alla presente) e quindi successivamente alla data del Certificato menzionato dall'ARPAC. Inoltre, **si chiarisce** che nel 2012, ovvero all'atto del rilascio del citato Certificato di Destinazione Urbanistica, il Comune di Castel Volturno aveva adottato il nuovo Strumento Urbanistico e pertanto erano scattati dei vincoli che ad oggi non sono più validi né presenti sulla particella 5068 del Foglio 38 del Comune di Castel Volturno in quanto tale Strumento Urbanistico è decaduto e con esso anche i vincoli presenti al momento del rilascio del certificato indicato dalla scrivente ARPAC. Infine, rispetto a tale punto del parere tecnico dell'ARPAC, **si chiarisce** che con nota Prot. 2017. 0440047 26/06/2017, avente ad oggetto Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90, la Regione Campania scriveva: *“La presente nota, congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 24 comma 1 del D.lgs 152/06, sarà pubblicata sulle pagine web regionali dedicate alla VIA VI VAS all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS> e potrà essere visionata/scaricata dall'Area VIA utilizzando la funzione Ricerca di progetti”*, pertanto anche l'ARPAC poteva prendere visione del Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla documentazione presentata in Regione e non ricorrere alla ricerca di errato Certificato di Destinazione Urbanistica presente ai propri atti e peraltro rilasciato a società diversa dalla New Ecology srls.

VISTO

- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania, **SI PRECISA** quanto segue:
 - a. il **SITAP**¹ (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), così come si evince dalla cartografia già allegata al progetto e precisamente allo

¹ Il SITAP è il sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica. Costituito con l'attuale nome (acronimo di Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) nel 1996, quale erede del sistema realizzato nell'ambito del progetto ATLAS - Atlante dei beni ambientali e paesaggistici, risalente alla fine degli anni '80, il SITAP contiene attualmente al suo interno le perimetrazioni georiferite e le informazioni identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi della legge n. 77/1922 e della legge n. 1497/1939 o derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive

Studio di Impatto Ambientale, chiarisce che l'**area di impianto non è perimetrata nelle aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.)** ossia "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (vincolo V-04 c del PRGRS). A maggiore chiarezza si allega alla presente anche il nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Castel Volturno prot. 52812 (richiesto da codesta spett.le Agenzia con Parere Tecnico n. 62/BS/17 - CdS del 21/09/2017) dal quale si evince chiaramente l'assenza del vincolo **art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.** (vincolo V-04 c del PRGRS).

- b. L'area di impianto ricade, nell'ambito della Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per il Basso Volturno [PSDA-bav], approvata con DPCM del 10/12/2004 (G.U. del 04/02/05 n. 28) e quindi antecedente al PRGRS, in area inondabile classificata come Area Retroarginale (Area R). L'uso del suolo nella suddetta Area R è regolamentato dalle Norme di Attuazione del citato PSDA-bav ed in particolare da quanto disposto dagli artt. 7, 13 e 16. Gli interventi di ristrutturazione, secondo l'Autorità di Bacino competente, come si evince dal parere prot. 3682 del 23/05/2017 ed acquisito anche agli atti della CdS del 21/09/2017, rientrano tra quelli consentiti dalle suddette norme del PSDA-bav ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. d, e, per quanto disposto dall'art. 4, co. 2.

Inoltre, da UN'ATTENTA VALUTAZIONE DEL PRGRS, **SI PRECISA** quanto segue rispetto a quanto espresso dall'ARPAC in merito al succitato Vincolo V-12:

A pag. 363 - 6.2.2 Proposta dei criteri di esclusione, si rileva quanto segue:

Tutti i vincoli esaminati al precedente paragrafo, per ciascuna delle macrotipologie impiantistiche considerate, possono ritenersi esaustivi del quadro dei vincoli vigenti così come discende dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico, a livello di macrolocalizzazione e cioè al livello di scala regionale.

Da quanto rappresentato, tuttavia, emerge che *l'analisi svolta non può ritenersi completa a causa di numerosi aspetti di dettaglio che possono essere considerati solamente nelle fasi a valle, in parte a livello di pianificazione provinciale e, più appropriatamente, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale, di competenza regionale.*

Per completare il quadro dei vincoli proposto al precedente paragrafo 6.2.1, dunque, è necessario tenere presente anche il quadro delle raccomandazioni per lo svolgimento delle fasi di localizzazione a livello di maggiore dettaglio. Tale quadro aggiuntivo è stato proposto nel successivo paragrafo 6.4.5 recante “Raccomandazioni per l’analisi di localizzazione di livello provinciale, per le procedure regionali di autorizzazione e per le eventuali procedure di valutazione ambientale a livello di scala locale” ed è stato articolato per tipologie impiantistiche e componenti ambientali impattate, tenuto conto del contesto territoriale localizzativo delle nuove proposte d’impianto.

Tanto premesso, di seguito si riassume il quadro dei vincoli cogenti individuati, organizzato per le macrocategorie impiantistiche che aggregano le tipologie di impianti di trattamento e smaltimento, individuati come necessari nell’analisi compiuta al precedente capitolo 5 del PRGRS.

Vincolo V-12		
Aree inondabili con periodi di ritorno inferiori a 200 anni		
si applica a:		
	tipologia impiantistica	MacroCtg.
	discariche per rifiuti inerti all'origine	Ia
	discariche per rifiuti speciali non pericolosi	Ib
<input checked="" type="checkbox"/>	discariche per rifiuti speciali pericolosi	Ic
<input checked="" type="checkbox"/>	impianti di trattamento termico	II
<input checked="" type="checkbox"/>	impianti di trattamento mecc. biol. chim. fis.	III
fonte primaria del vincolo: d.lgs. 36/2003		

Per quanto riguarda la fonte primaria del vincolo richiamata all’interno della precedente tabella, ovvero il D. Lgs. 36/2003, si fa riferimento alle discariche (Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40). Testo aggiornato, da ultimo, alla L. n. 10 del 26 febbraio 2011, di conversione del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, pubblicata nella G.U. n. GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.53) ***pertanto è possibile, per il vincolo V-12, far riferimento anche alle discariche contemplate a pag. 358 del PRGRS di cui, di seguito, si riporta il testo:***

V-12: in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. **Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l’Autorità di bacino laddove costituita.**

Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Da quanto sopra si ricava che i vincoli V-08, V-09, V-10, V-11 e V-12 devono intendersi come assoluti e cogenti solamente per discariche di rifiuti pericolosi. Per discariche di rifiuti non pericolosi, gli stessi vincoli da V-08 a V-12 costituiscono, invece, oggetto di particolare verifica ed approfondimento degli studi localizzativi di dettaglio a livello di pianificazione provinciale e soprattutto momento di valutazione e parere motivato da parte degli organi regionali, in fase di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove discariche di rifiuti speciali non pericolosi, allo scopo di escludere un “grave rischio ecologico”.

Relativamente al vincolo V-12, riferito alle aree esondabili, anche in questa sede va ripetuta l'avvertenza di cui al vincolo V-01 sulle competenze specifiche in materia delle Autorità di Bacino e vanno altresì ripetute le raccomandazioni ad interessare attivamente le stesse Autorità negli esercizi di localizzazione di dettaglio, inclusa la pianificazione settoriale di responsabilità provinciale. Circa il supporto cartografico, si deve riferire che non è possibile, allo stato, disporre di una cartografia unica di sintesi che riassume in maniera sinottica le specifiche zonazioni operate a livello di scala di bacino nell'ambito dei Piani per l'Assetto Idrogeologico da ciascuna Autorità di Bacino. A livello di scala regionale risulta molto utile il cartogramma di sintesi, relativo alle aree esondabili allegato al PTR e prodotto dal settore difesa suolo della Regione Campania.

Si rappresenta che sul cartogramma di sintesi del PTR l'area oggetto di autorizzazione NON RICADE NELLE AREE INONDABILI, MA SOLO IN QUELLE DI RETROARGINE.




Figura 1: Stralcio aree inondabili PTR e ubicazione dell'area di impianto.

Infine, anche a pag. 402 R-15 nelle Raccomandazioni valide per le discariche per rifiuti speciali non pericolosi del PRGRS, si rileva quanto segue:

Circa le ipotesi localizzative di dettaglio delle discariche per rifiuti speciali non pericolosi, bisogna tenere in conto quanto disposto dall'allegato I del d.lgs. 36/2003, paragrafo 2.1 (Ubicazione):

Gli impianti non vanno ubicati di norma:

in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.

Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti. Una discarica per rifiuti speciali non pericolosi può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la stessa non costituisca un grave rischio ecologico.

Com'è possibile notare dal confronto con i vincoli esaminati al precedente paragrafo 6.2.1, le condizioni oggetto di provvedimento motivato riguardano, rispettivamente, i vincoli: **i vincoli V-08, V-09, V-10, V11 e V-12 riconosciuti come cogenti ed assoluti per discariche di rifiuti pericolosi. Per discariche di rifiuti non pericolosi, gli stessi vincoli da V-08 a V-12 costituiscono, invece, oggetto di particolare verifica ed approfondimento degli studi localizzativi di dettaglio a livello di pianificazione provinciale e soprattutto momento di valutazione e parere motivato da parte degli organi regionali, in fase di istruttoria**

delle richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove discariche di rifiuti speciali non pericolosi, allo scopo di escludere un “grave rischio ecologico”.

Tanto precisato si conclude che il PRGRS, richiamato nel parere tecnico n. 62/BS/17, non è stato adeguato alle perimetrazioni vigenti dell'AdB competente (PSDA-bav), ovvero Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale – ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e che **si integra** documentazione progettuale con **studio idraulico di dettaglio (vedi Relazione Idrologica idraulica e tavole allegate)** (Allegato G alla presente) **dal quale si evince chiaramente che nell'area di impianto, con tempi di ritorno pari, inferiori e superiori a 200 anni, non vi è pericolo di esondazione e/o alluvionamento.**

- 1) **Si allega** nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica, con precisa indicazione sulla presenza o assenza dei seguenti vincoli: idrogeologico, rischio frana, rischio idraulico, paesaggistici, sismico, di interesse archeologico e con la destinazione d'uso compatibile con l'attività che dovrà essere autorizzata (Allegato H alla presente);
- 2) **Si integra** la documentazione per la nomina del Responsabile Tecnico con allegata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla D.G.R.C. n. 386/2016 per lo svolgimento di tale incarico (Allegato I alla presente);
- 3) **Si chiarisce** che le procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza, nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (misure di prevenzione), come previsto dalla D.G.R.C. n. 386/2016 sono già state trattate a pag. 61 dello Studio di Impatto Ambientale nel paragrafo riguardante i “Rischi”. A maggiore chiarezza di tale paragrafo dello Studio di Impatto Ambientale **si integra** con l'Allegato L alla presente;
- 4) **Si integra** planimetria dell'insediamento in scala 1:500 opportunamente quotata, come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016 (vedi tavola 05_INT-PQ) (Allegato M alla presente);
- 5) **Si integra** con nuovo elaborato la planimetria, le sezioni ed i prospetti, in scala 1:100 dei corpi di fabbrica, opportunamente quotata, come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016 nonostante già fosse presente negli elaborati di progetto (vedi tavola 04_INT-CF) (Allegato N alla presente);
- 6) **Si chiarisce** che l'Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b), come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016 **è stata già prodotta ed inoltrata** (congiuntamente alla visura CCIAA) e precisamente, il file è presente nella cartella “documentazione amministrativa”. Ad ogni buon conto si inoltra nuovamente (Allegato O alla presente);

- 7) **Si integra**, come previsto dalla DGRC 386/2016, le schede "Allegato 1.d" della succitata DGRC (Allegato P alla presente). **Si precisa** che l'"Allegato 1.f" richiesto non è presente tra gli allegati della DGRC 386/2016 (fonte BURC n.50 del 25/07/2016);
- 8) **Si precisa e si forniscono dati richiesti (coordinate) per facilitare la lettura degli elaborati cartografici**: 1) le coordinate geografiche (metriche) UTM WGS84 fuso 33N – EPSG: 32633 sono già presenti su tutte le cornici delle tavole cartografiche dello Studio di Impatto Ambientale; 2) a semplificazione della lettura delle coordinate sulle cornici delle tavole si riporta un'unica coordinata puntuale identificativa dell'impianto sempre nel sistema di riferimento richiesto, ovvero UTM WGS84 fuso 33N: E413517.40 – N4541356.18;
- 9) **Si chiarisce** che a pag. 18 della Relazione Tecnica Integrativa, che integra e sostituisce la Relazione Tecnica, "i rifiuti avviati ad altri centri di recupero e/o smaltimento" sono rappresentati da vetro, plastica, materiali ferrosi e legno che vengono scartati, nelle prime operazioni necessarie alle attività di lavorazione, e opportunamente allocati sugli scarrabili coperti e individuati con apposite targhette indicanti i rispettivi codici CER;
- 10) **Si chiarisce** che la differenza di 29 mq è rappresentata dall'area occupata dalla pesa che era stata esclusa dal calcolo delle aree funzionali;
- 11) **Si chiarisce** che i quantitativi di rifiuti da autorizzare in R5 in base alle potenzialità dell'impianto risultano pari a 152.050 t/a e non 151.680 t/a, come fatto rilevare, in quanto nei calcoli vi è stata un'approssimazione per difetto dei giorni lavorativi, ovvero sono stati considerati 158 g/l anziché 158.385 g/l. Pertanto, dal calcolo più preciso, ovvero considerando i decimali nei giorni lavorativi (rappresentati per esempio da alcuni giorni prefestivi in cui l'impianto è aperto solo alcune ore), risulta essere il seguente: $158,385 \text{ g/l} \times 960 \text{ t/g} = 152.049,6 \text{ t/a}$.
- 12) **Si chiarisce** che è stata rielaborata la quantità massima stoccabile dei rifiuti secondo la DGRC 386/16 (Vedi Relazione Tecnica Integrativa pag. 27);
- 13) **Si chiarisce** che nella Relazione Tecnica Integrativa sono stati eliminati i riferimenti al D.M. 05/02/98;
- 14) **Si chiarisce** che i rifiuti in ingresso all'impianto saranno stoccati, per tipologie simili, in cumuli distinti e separati tra loro.
- 15) **Si integra** con nuova tabella riepilogativa dei rifiuti con indicazione, per ogni tipologia simile di rifiuto, dei quantitativi giornalieri ed annuali in metri cubi ed in tonnellate, nonché con densità media per tipologia simile di rifiuto (vedi pag. 28 Relazione Tecnica Integrativa);
- 16) **Si chiarisce** che è stato eliminato il codice CER 191212 (pag. 23 della relazione tecnica) in quanto introdotto per mero errore;

- 17) **Si integra** con caratteristiche tecniche dei cassoni scarrabili (vedi pagg. 20-21 della Relazione Tecnica Integrativa);
- 18) **Si chiarisce** che le tipologie e le relative granulometrie di MPS sono le seguenti: sabbia lavata (0-4 mm), sabbia riciclata (0-4 mm), ghiaia (4/7 cm), ghiaietto (2/3 cm). Dalla frantumazione del materiale bituminoso si ottiene materiale (2/3 cm) (vedi pag. 20 della Relazione Tecnica Integrativa);
- 19) **Si chiarisce** che la stima dei quantitativi di rocce e terre da scavo che si genereranno in fase di cantiere/sbancamento risulta essere circa 500 mc;
- 20) **Si chiarisce** che la ditta si uniformerà alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 20 del 09/12/2013 (disposizioni in materia edilizia), presentando, pertanto, la documentazione prevista dopo l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 D. Lgs. 152/2006;
- 21) **Si chiarisce** che la ditta New Ecology s.r.l.s. presenterà ad A.R.P.A.C., prima dell'inizio dei lavori, la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, come previsto dalla Legge regionale 20/2013;
- 22) **Si chiarisce** che per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso sito di produzione, la ditta si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 185 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, prevedendo la caratterizzazione analitica delle terre e rocce da scavo, al fine di accertare l'assenza di contaminazione e dell'eventuale riutilizzo come sottoprodotto;
- 23) **Si chiarisce** che per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori sito di produzione, la ditta deve attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 120 del 13.06.2017, pubblicato in G.U. n. 183 del 7.08.2017 ed entrato in vigore il 22.08.2017;
- 24) **Si chiarisce** che, per quanto attiene la procedura per accertare il possesso dei requisiti di recuperabilità/verifiche analitiche di conformità delle MPS derivanti dai rifiuti inerti sottoposti a recupero, il detentore deve dimostrare che vengano soddisfatte tutte le condizioni generali di cui all'art. 184bis del D. Lgs. 152/2006, attraverso le modalità definite dal DM 13 ottobre 2016, n. 264 che ha un carattere indicativo e non vincolante ("Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"). Uno dei requisiti fondamentali per la classificazione di un materiale come sottoprodotto, è poter dimostrare che non sia stato deliberatamente prodotto come obiettivo primario del ciclo produttivo, così come definito dall'art. 4 (comma 1) del DM 13 ottobre 2016, n. 264. Altrettanto importante, per la qualifica di un materiale come sottoprodotto, è il rispetto dell'art. 5 del DM 13 ottobre 2016, n. 264, in cui si definisce l'importanza della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto, ovvero che, già al momento della produzione dello stesso, siano individuati l'attività o l'impianto in cui sarà utilizzato (filiera completa dalla produzione all'utilizzo). Il requisito della certezza dell'utilizzo, viene dimostrato

dal produttore attraverso l'esistenza di un contratto con gli utilizzatori finali, riportante le informazioni di cui all'art. 5, comma 4, del DM 13 ottobre 2016, n. 264 o attraverso la predisposizione di una scheda tecnica riportante le informazioni indicate in allegato 2 del medesimo decreto. Il contratto o la scheda tecnica (allegato 2 al DM 13 ottobre 2016, n. 264), sono documenti fondamentali per attestare la qualifica come sottoprodotto.

- 25) **Si chiarisce** che lo schema di smaltimento acque, figura 5 a pagina 9 della relazione tecnica è stato eliminato e sostituito con tavola integrativa 01_INT-AC (Allegato C alla presente);
- 26) **Si chiarisce, si precisa e si modifica la terminologia utilizzata erroneamente** alla pagina 8 della relazione tecnica, pertanto le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio verranno riutilizzate anche per bagnare i cumuli di inerti in R13 o quelli trasformati in MPS (materia prima seconda) con duplice effetto positivo: riduzione degli sprechi idrici e abbattimento delle polveri. Tanto chiarito, precisato e modificato è di facile comprensione il motivo della realizzazione di un pozzetto di campionamento "sia per la verifica analitica della qualità chimica delle acque raccolte e utilizzate per la bagnatura, sia per il controllo ufficiale delle acque di scarico" scaricate nel corpo idrico ricettore FOSSO CARAMONE come descritto alla pagina 21 della relazione tecnica. Quindi risulta ben evidente che a pagina 21 della relazione tecnica è stato omissivo di citare il pozzetto di campionamento che risulta il medesimo di quello della pagina 8.
- 27) **Si precisa** che la denominazione del corso d'acqua superficiale ricettore dello scarico è la seguente: **FOSSO CARAMONE**;
- 28) **Si integra** con tabella relativa ai limiti qualitativi che saranno garantiti al punto di immissione dello scarico nel ricettore (Fosso Caramone), in relazione alle tabelle del D.Lgs. 152/2006 e ss.mrn.ii. e con le condizioni e prescrizioni in merito allo scarico nel corpo idrico ricettore che la ditta New Ecology s.r.l.s si impegnerà a garantire (Allegato Q alla presente);
- 29) **Si chiarisce** che il titolare dello scarico non è tenuto ad acquisire alcun permesso del gestore del corpo idrico ricettore bensì autorizzazione in relazione all'art. 124 comma 7 del D. Lgs. 152/2006;
- 30) **Si integra e ai punti 1) e 2) sostituisce** la seguente documentazione:
- 1) planimetria della rete fognaria interna dell'insediamento, riportante i punti di formazione degli scarichi, distinti per tipologia, gli impianti di trattamento, il ricettore dello scarico e il punto assunto per il controllo ufficiale (pozzetto), previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mrn.ii. (vedi tavola integrativa: 01_INT-AC, Allegato C, che sostituisce la planimetria "rete smaltimento delle acque" della tavola 03 di progetto);

- 2) planimetria, pianta e sezioni degli impianti di trattamento (vedi tavola integrativa: 01_INT-AC che sostituisce la planimetria “rete smaltimento delle acque” della tavola 03 di progetto) (Allegato C alla presente);
- 3) dichiarazione da cui risulti la denominazione del corso d'acqua superficiale ricettore dello scarico e dei limiti qualitativi che saranno garantiti al punto di immissione nel ricettore, in relazione alle tabelle del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (vedi allegato R alla presente);
- 31) **Si chiarisce** che le acque utilizzate per il lavaggio automatico delle ruote degli automezzi in uscita saranno contenute in un serbatoio interrato con capacità di 2.400 litri (vedi tavola INT-PE). Il serbatoio sarà collegato schematicamente a valle della vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e alla rete idrica di alimentazione principale mediante bypass (vedi tavola 01_INT-AC). In questo modo si ottimizzeranno i consumi idrici. Inoltre, le acque che non soddisferanno le capacità di lavaggio per le ruote degli automezzi (ciclo di circa 2 giorni) saranno reimmesse nella vasca di pompaggio delle acque di lavorazione dell’impianto (vedi schema tavola 01_INT-AC);
- 32) **Si chiarisce** che le misure mitigative da adottarsi per il contenimento delle polveri provenienti dalla produzione di MPS sono indicate nella tavola integrativa INT-PE e nella Relazione Emissioni in atmosfera integrativa;
- 33) **Si chiarisce** che il sistema di bagnatura dei rifiuti in ingresso e dei prodotti ottenuti dalla frantumazione e dei piazzali sarà effettuato mediante cannoni mobili abbatti polvere tipo WLP700 (per le caratteristiche tecniche si veda scheda tecnica allegata al progetto e i punti di utilizzo riportati nella tavola integrativa INT-PE). Si precisa che i cannoni mobili rispetto ad un impianto fisso consentono un maggiore e più efficace controllo delle emissioni polverose diffuse nelle specifiche fasi di lavorazione. Inoltre, i cannoni mobili consentono di abbattere i tempi ed i costi di manutenzione rispetto ad un impianto di irrigazione automatico fisso. Si chiarisce, infine, che sono presenti sul frantoio rotativo primario n. 2 nebulizzatori, sul nastro primario n. 5 nebulizzatori, sul vaglio n.3 nebulizzatori e sui nastri secondari n. 6 nebulizzatori;
- 34) **Si integrano** le misure mitigative da adottarsi nelle fasi di carico e scarico previste dal ciclo produttivo, anche in relazione a quanto previsto dall'All. V - Parte Prima di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. già presenti in dettaglio nella planimetria 03 “planimetrie e fasi lavorative e di adeguamento funzionale” (vedi Allegato S alla presente);
- 35) Si precisa che sui nastri trasportatori e sul mulino frantumatore saranno installati sacchi antipolvere e relativi cupolini antivento. Tali accorgimenti saranno necessari al fine di ridurre le emissioni diffuse;
- 36) Si chiarisce che la planimetria specifica è rappresentata dalla tavola 01_INT-AC, che sostituisce la tavola di progetto relativa al ciclo delle acque, e che i nastri

trasportatori saranno sostituiti con nastri idonei alle lavorazioni specifiche e saranno dotati di tutte le misure previste dall'Alt. V - Parte Prima di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 37) **Si chiarisce** che nello studio previsionale di impatto acustico già presentato (1.2.6_Relazione acustica previsionale_RAP) si tiene conto dei quantitativi di rifiuti da trattare superiori allo stato attuale, tant'è che sono state allegate anche le schede tecniche dei mezzi e delle strumentazioni che verranno impiegate per l'adeguamento funzionale. In tale studio sono stati già stimati i livelli di emissione (esternamente alla recinzione aziendale) come si evince anche dalle foto delle misurazioni presenti nella relazione. Si precisa che sono stati stimati anche i livelli di immissione sonora presso ricettori vicini (vedi paragrafi 7.2 e 7.3 della Relazione acustica previsionale), nonché il calcolo del differenziale (vedi pag. 27 della Relazione acustica previsionale). Si allega nuovamente Relazione acustica previsionale.
- 38) **Si chiarisce** che il numero di siepi di oleandro stimato da utilizzare quale schermatura vegetale per la mitigazione dell'impatto paesaggistico, acustico e di diffusione delle polveri è pari a circa 350 in quanto le piante possono essere messe a dimora ad una distanza di circa 1 metro l'una dall'altra. Le altre tipologie di barriere fonoassorbenti, richieste in sede di CdS, previste saranno costituite sempre da specie vegetali quali cipresso italiano che rappresenta la migliore soluzione per la mitigazione dell'impatto paesaggistico, acustico e di diffusione delle polveri. Pertanto, **si integra** con planimetria integrativa fonoassorbente (03_INT-BF) dove viene descritta la specie con le sue caratteristiche, nonché rappresentato il dettaglio con schemi di sezione e prospetto;
- 39) **Si integra** Piano di Monitoraggio e Controllo (Vedi Allegato T alla presente);
- 40) **Si integra** piano di ripristino a chiusura dell'impianto (già presente nei documenti tecnici progettuali: 1.2.8_Relazione di ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento_RRA), come previsto dalla D.G.R.C. 386/16, che prevede, altresì, l'esecuzione di indagini preliminari, con l'esecuzione di sondaggi e piezometri, tese ad accertare lo stato qualitativo delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (Vedi Allegato U alla presente).

Tanto si doveva.

Castel Volturno, 18.12.2017

Il Richiedente

NEW ECOLOGIA S.R.L.
Via Occidentale, Loc. Alberone
81030 Castel Volturno (CE)
N. Aut. 100 W del 18/06/2015
P. IVA 03986460610

I Tecnici

Il capogruppo

